

CXIV.

TORNATA DI SABATO 11 DICEMBRE 1937

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CARADONNA

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	4293	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881 concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione	4305
Disegni di legge (Presentazione):		BOTTAI, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i>	4306
COBOLLI GIGLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15,000,000 per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV	4293	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari	4308
THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1994, concernente la ricostituzione dell'Ufficio delle ipoteche di Catania	4293	CINGOLANI	4308
CIANO GALEAZZO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia	4293	THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	4311
Decreti registrati con riserva (Esame)	4293	Disegno di legge (Approvazione per acclamazione):	
PRESIDENTE	4293	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscriversi come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani	4321
Disegni di legge (Discussione):		MASETTI	4321
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero	4294	PRESIDENTE	4321
FERRETTI LANDO	4294	Disegni di legge (Approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo	4295	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere	4294
LOCURCIO	4295	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo	4295
Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni	4297	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati	4296
PETTINI	4297	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario	4301
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia	4301	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale	4307
FANTUCCI	4301		

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1937

Pag.	Pag.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili	4307	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia della tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta	4318
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni	4311	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato	4318
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero.	4313	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo	4319
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore	4315	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria	4319
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali	4315	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra	4320
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare	4315	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di Fiume.	4320
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192,923,000 per nuove costruzioni navali	4316	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane	4320
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui viene estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti	4316	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di Corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli	4321
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione	4316	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna	4321
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933	4317	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione	4322
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine.	4317	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine.	4322
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno	4317		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo	4317		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali	4318		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2 milioni a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso	4323
Manifestazione di omaggio alle Loro Maestà Reali e Imperiali	4313
PRESIDENTE	4313
Saluto al Duce	4314
PRESIDENTE	4314
Saluto al Presidente	4314
DEL CROIX	4314
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>):	
PRESIDENTE	4325
Disegni di legge (<i>Volazione segreta</i>)	4325

La seduta comincia alle 16.

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole camerata Motta, di giorni 5; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Coceani, di giorni 1; Coselschi, di 1.

(Sono concessi).

Presentazione di disegni di legge.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15,000,000 per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV. (2064)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Giunta del bilancio.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1994, concernente la ricostituzione dell'Ufficio delle ipoteche di Catania. (2065)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Giunta del bilancio.

CIANO GALEAZZO, *Ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO GALEAZZO, *Ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia. (2066)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione competente.

Decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame delle relazioni della Commissione permanente per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (Doc. II, n. 9-a) b) c) - A).

La prima relazione riguarda cinque decreti Reali in data 17 giugno 1937-XV, con i quali si collocano a disposizione del Ministero dell'interno i prefetti del Regno Tallarico Dott. Marcello, Martelli Comm. Achille, Giaccone Gr. Uff. Pietro, Chiaromonte Gr. Uff. Dott. Michele e Onnis Delicati Comm. Avv. Giuseppe.

La Commissione, nella considerazione che il collocamento a disposizione di prefetti è atto di ordinaria amministrazione assunto dal Governo per ragioni politiche, nulla ritiene di poter eccepire in ordine ai provvedimenti in esame e pertanto propone che ai provvedimenti stessi venga concessa la sanatoria.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La seconda relazione riguarda il decreto Reale in data 25 giugno 1935-XIV, con il quale si conferisce al Cav. Gr. Cr. Dott. Ar-

naldo Petretti, consigliere di Stato, l'incarico di governatore di Colonia con le funzioni di vice-governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

La Commissione, senza entrare nel merito del provvedimento, in considerazione che ragioni di opportunità ne hanno consigliato l'adozione, nulla ritiene di eccepire in ordine allo stesso, epperò propone che al decreto Reale 25 giugno 1936 sia concessa la sanatoria.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La terza relazione riguarda il decreto interministeriale in data 1º dicembre 1936-XV che aggiunge un comma all'articolo 8 del decreto interministeriale 10 settembre 1936-XV col quale si disciplinano le promozioni al grado VIII del ruolo del personale di governo dell'Amministrazione coloniale.

La Commissione, consentendo nei motivi di opportunità che lo hanno determinato, nulla eccepisce in ordine al provvedimento medesimo e propone che al decreto interministeriale 1º dicembre 1936 sia concessa la sanatoria.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere. (Stampato n. 1888-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere, con la seguente modificazione:

All'articolo 10 è sostituito il seguente:

« Per la corresponsione dei contributi previsti al n. 1 dell'articolo 1 del presente decreto

l'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è autorizzato a scontare le corrispondenti annualità assegnate sugli stanziamenti di cui al precedente articolo 9 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero. (Stampato n. 1985-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ferretti Lando. Ne ha facoltà.

FERRETTI LANDO. Onorevoli Camerati, questo provvedimento che riguarda la disciplina, da parte del Ministero della cultura popolare, della pubblicità turistica all'estero, è certamente ottimo; e si inquadra in quel complesso di buone leggi, ma ancora più di bella attività svolta dal Ministero stesso in un campo che, come quello turistico, non si sa se sia prevalentemente economico o politico, almeno ai fini della conoscenza, da parte degli stranieri, delle opere del Regime.

Le ragioni di questo provvedimento sono sinteticamente svolte così nella relazione del Ministro come in quella del camerata Barbaro, e si possono riassumere in poche parole: mezzi adeguati, dignità, essere pari al prestigio che l'Italia Fascista ha ormai acquistato nel mondo.

Ma vorrei prendere l'occasione da questa conversione in legge per chiedere che su tutta la pubblicità fatta all'estero, da privati, da enti e da aziende italiane si esplicasse la disciplina del Governo Fascista, e ciò non solo per le considerazioni di indole generica già esposte per quella turistica, ma per due precise ragioni che sono afferenti l'una all'interesse degli stessi inserzionisti, l'altra a quello generale del Paese.

Interessi degli inserzionisti: può darsi, e si è dato, e si dà il caso che alcune ditte fanno propaganda dei loro prodotti in Paesi dai

quali gli eventuali clienti non potrebbero importare a noi la valuta, e ciò in seguito ad accordi. Ciò significa denaro buttato dalla finestra.

Interessi generali del paese: può capitare, ed è capitato, di vedere, nelle quarte pagine, inserzioni di case italiane ed in prima pagina dello stesso giornale attacchi al Regime fascista.

Esemplifichiamo: non è proprio necessario, se un produttore italiano vuol fare propaganda di un suo prodotto in Inghilterra (parliamo di un paese particolarmente sensibile oggi, politicamente, nei nostri riguardi) che questo produttore si valga del liberale *Manchester Guardian* o del laburista *Daily Herald* liberale l'uno, laburista l'altro, ma antifascisti tutti e due.

C'è il *Daily Mail*, che finora si è dimostrato disinteressatamente e lealmente amico di Mussolini e dell'Italia.

Anche qui ci sarà da combattere il malvezzo di alcuni i quali a torto ritengono che giornalisti e giornali, non dico antifascisti, ma afascisti, o almeno provenienti dallo antifascismo, siano più autorevoli, intelligenti, ed apprezzabili dei fascisti al cento per cento. Non sono agente pubblicitario di Lord Rothermere per dire che il *Daily Mail* è il giornale più diffuso in Inghilterra.

Riassumendo, chiederei che il Ministero della cultura popolare, prendendo le relative informazioni politiche dal Ministero degli affari esteri e quelle tecniche finanziarie dal Ministero per gli scambi e le valute, potesse controllare tutta la pubblicità italiana che va all'estero; e ciò non solo per ragioni economiche, ma soprattutto politiche, per sanare, cioè questo contrasto: che sacrosantamente si fermino alla frontiera le pochissime copie di libelli antifascisti indirizzate ai salotti ammuffiti di qualche malinconico vecchio o di qualche cerebaloide isterica, e si permetta poi che col denaro del popolo italiano si alimenti, sotto forma pubblicitaria, questo pozzo di nequizie che è il libello antifascista al di là dei confini. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo. (*Stampato n. 1987-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. (*Stampato n. 1988-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Locurcio. Ne ha facoltà.

LOCURCIO. Onorevoli Camerati, il Regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, concernente norme per la disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo che oggi convertirete in legge non può passare senza particolare attenzione della Camera Fascista.

In passato questa delicata attività economica non era sufficientemente tutelata e convenientemente disciplinata. Gli uffici di viaggio e turismo hanno bisogno di locali decorosi bene attrezzati, nei luoghi principali della città, di un'attrezzatura tecnica perfetta, che comporta un personale ben preparato e ben selezionato, di svolgere una attiva propaganda all'estero per richiamare l'attenzione del forestiero sul nostro paese ed infine hanno una funzione rappresentativa, perchè il forestiero prende il primo contatto con l'Italia appunto in uno di questi uffici.

Nel passato questa attività subiva la concorrenza di gente irresponsabile e mal preparata: accaparratori di forestieri, conosciuti sotto il nome di dragomanni come si chiamavano, conduttori, guide, portieri e proprietari di albergo. Arrangiavano escursioni con automobili private, vendevano biglietti di ogni specie, si mettevano d'accordo con negozianti contrattando delle percentuali che gravavano in una maniera non indifferente sul costo degli articoli che venivano messi in vendita ed infine affidavano il forestiero a guide abusive ed impreparate.

Evidentemente questo stato di cose nel clima del Fascismo non poteva essere più oltre tollerato.

La corporazione dell'ospitalità dopo avere esaurientemente esaminato il problema, nella sua tornata del 25 gennaio 1935, riteneva fondate le ragioni degli uffici di viaggio e di turismo che richiedevano l'intervento del Governo Fascista e nella sua mozione conveniva che fossero determinati i requisiti necessari per il riconoscimento degli uffici di viaggio e di turismo e che gli uffici stessi fossero tutelati nel loro lavoro contro la illecita concorrenza.

Il Ministero della cultura popolare fece sue queste considerazioni della corporazione dell'ospitalità, predisponendo il progetto di legge oggi in esame.

Da una attenta lettura del decreto stesso, come bene ha rilevato il nostro relatore, noi riscontriamo che in questa legge nulla è stato trascurato e che i voti espressi dalla categoria sono stati interamente accolti.

L'attuale decreto-legge, integrato con il Regio decreto 23 novembre 1936, n. 2522,

sulla vigilanza turistica, realizza la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo in una forma unitaria e conveniente per gli uffici di viaggio.

Onorevole camerati, se è vero, come è vero, che la maggiore affluenza delle correnti di turisti nel nostro Paese è dovuta al clima realizzato dal Regime delle Camicie Nere, è doveroso riconoscere che il Ministero della cultura popolare con i suoi vari provvedimenti già approvati o predisposti ha creato una organizzazione perfetta e vitale sempre più rispondente ai nuovi bisogni del turismo nazionale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati. (*Stampato n. 1991-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, con-

cernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni. (*Stampato n. 2032-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pettini. Ne ha facoltà.

PETTINI. Onorevoli Camerati, desidero dire qualche parola sul decreto che riguarda la classifica degli alberghi, le cui norme si inquadrano anch'esse, come ha detto il camerata Ferretti, nel vasto quadro dell'azione che il Ministero della cultura popolare va svolgendo per il potenziamento dell'attrezzatura turistica nazionale.

Il decreto sulla classifica scioglie un voto ormai più che trentennale. È da tempo immemorabile che si era parlato e discusso della classifica, pur senza arrivare fino a ieri ad una conclusione integrale. È altresì un problema assai delicato, la cui soluzione implicava la soluzione di una serie di quesiti ammessi e connessi. Con questo Regio decreto-legge, che attua i voti della Corporazione dell'ospitalità, lo Stato interviene per la prima volta a controllare e regolare un aspetto fondamentale di una industria che, come quella alberghiera, ha anche indubbiamente ormai, anzi ha in misura assolutamente preminente, funzioni di rappresentanza. È l'albergo, con la sua attrezzatura, e con le sue caratteristiche, uno dei primi elementi, primi anche in ordine di tempo, che servono per dare immediatamente all'ospite il senso e la misura del grado di civiltà di una regione e di un popolo; ed è l'albergatore che viene a contatto quotidiano con tanti rappresentanti di così diversi popoli della terra, con coloro che vengono a noi e si avvicinano alla nostra vita e

al nostro spirito; ed è per questo indubbiamente che pesa sull'albergatore una vera responsabilità di fronte alla Nazione, nell'esercizio e nell'adempimento della sua missione.

Noi consideriamo in fondo un po' tutte le attività della vita, in funzione politica; e questa dell'albergatore è una di quelle che indubbiamente ha più direttamente contenuto politico e che dà più immediati, se pure non sempre controllabili e palpabili risultati. È dunque un alto interesse nazionale quello per cui incidono le norme di questo decreto, che ammonisce tutti gli albergatori della necessità che essi si rendano conto appieno della delicatezza della loro funzione, della necessità che tutti gli alberghi, anche quelli che non lo hanno fatto, e non sono pochi, specialmente in provincia, si adeguino alle esigenze nuove della nostra nuova vita nazionale, che essi, in generale sollevino il tono dei loro servizi e che è necessario ancora che si ponga fine all'abuso che della qualifica stessa di albergo ha fatto e fa una serie di esercizi di infima categoria. Anche essi hanno naturalmente una loro funzione e una loro missione, quindi hanno e avranno diritto alla vita purchè rispondano a un minimo di decenza, ma sarà meglio che d'ora in poi si chiamino locande e non alberghi, perchè non è giusto che continuino, con l'abuso di tale qualifica unita a certi nomi esotici e alto-sonanti, a trarre in inganno dei viaggiatori che possono ritenere di avviarsi verso un albergo, mentre si avviano eventualmente verso un ambiente che con l'albergo non ha niente a che fare.

A tutte queste esigenze e a molte altre, rispondono le norme del Regio decreto-legge in questione.

Ma la caratteristica più spiccata, l'innovazione più profonda è nella unificazione della classifica sul piano nazionale. È questo il terreno su cui si sono avuti i più aspri dissensi e le più lunghe discussioni, ed era naturale ed inevitabile perchè in fondo questa è la innovazione più radicale e che veramente rivoluziona il sistema ed è quella per attuare la quale, come autorevolmente fu detto, occorreva della forza e del coraggio.

D'altra parte le organizzazioni sindacali sono state per molto tempo irremovibili su questo principio, ed era giusto perchè non c'era ragione di condannare alcune zone d'Italia, ufficialmente, ad una inferiorità dal punto di vista della attrezzatura alberghiera e perchè era ed è sommamente utile ed opportuno che l'ospite che viene in Italia, in

qualunque zona d'Italia si rechi, possa, attraverso il semplice esame di una classifica, individuare quali sono gli esercizi che rispondono alle sue esigenze ed ai suoi bisogni, senza andare incontro ad equivoci incresciosi e senza affidarsi ad informazioni verbali o scritte che sono talvolta deformatrici della realtà, spesso inesatte, spesso e più ancora interessate.

Però, come dicevo, è la prima volta che lo Stato interviene in questa materia, nella quale finora vi era stata una certa libertà di movimento da parte degli stessi esercenti; perchè in fondo la classifica in atto non è una classifica ufficiale, è la risultante di un atto di auto-classifica dello stesso albergatore, il quale ha determinato in fondo la sua categoria attraverso un elemento base che è il prezzo.

Certo c'era un freno automatico in tutto questo, nella necessità di mettersi in grado di sopportare e di affrontare la concorrenza; ma questo freno, anzitutto, ha funzionato in maniera diversa da regione a regione, perchè poteva far risentire la sua influenza se non entro ristretti limiti di spazio, ma soprattutto poi non ha potuto impedire che tutti gli alberghi, tendendo per naturale spinta di interesse, a fissare i prezzi al limite più consentito dalla concorrenza tendessero anche eventualmente ad attribuirsi una categoria superiore a quella che avrebbero meritato per la loro attrezzatura e per la loro importanza.

Da questo, poi, è derivato un altro fenomeno, cioè questo: che tutte le volte che un esercizio alberghiero — parlo in generale — ha avuto la possibilità e l'opportunità di destinare una certa somma al miglioramento della propria attrezzatura, l'ha sempre destinata al miglioramento di quella parte di attrezzatura che direi di rappresentanza come saloni, ingressi, ecc., che costituisce un poco la polvere negli occhi di chi arriva, un pò qualcosa che, conferendo un tono generale all'ambiente, può giustificare l'appartenenza dell'albergo ad una determinata categoria; mentre (e adesso le attribuzioni conferite dalla legge sulla classifica agli enti provinciali del turismo, hanno dato modo di toccare con mano e di controllare queste cose) mentre in generale ha trascurato, e qualche volta trascurato fino all'inverosimile, i servizi centrali che non si vedono e poi quell'insieme di altre attrezzature come l'arredamento delle stanze, i servizi sanitari, ecc. che costituiscono la vera sostanza dell'albergo e che danno il vero conforto all'ospite che vi soggiorna.

Da questo stato di cose oggi, di fronte alle nuove norme sulla classifica degli alberghi, nasce una conseguenza e cioè che sono molti e forse moltissimi gli alberghi che di fronte a queste nuove norme si troveranno in imbarazzo, cioè, non sono molti quegli alberghi che possono essere sicuri e tranquilli di conservare la categoria cui in atto appartengono.

In altri termini se la nuova classifica, così come era stato previsto dalla legge, fosse andata in vigore il 1º gennaio 1938, saremmo andati incontro ad un fenomeno di vasta e generale declassazione di molti alberghi d'Italia. La conseguenza evidentemente non era da considerarsi alla leggera, perchè non si tratta di una questione formale, ma si tratta di questione sostanziale; poichè, la classifica essendo ingranata da una parte con i prezzi e dall'altra con i salari, la questione incide, attraverso i prezzi sulla vita dell'azienda, e, attraverso i salari, sulla vita dei lavoratori dell'azienda.

In altri termini, se la legge fosse andata in vigore col 1º gennaio 1938, si sarebbe provocato un certo perturbamento in una vasta parte di questo settore dell'economia nazionale in cui operano ben 16 mila aziende e oltre 80 mila lavoratori.

Dalla necessità di evitare questi perturbamenti sorge l'opportunità di quegli emendamenti che sono stati concordati fra Commissione parlamentare e Ministero, e che non servono a correggere i difetti della legge, ma a dar tempo all'industria alberghiera di correggere i difetti della propria attrezzatura.

Con l'approvazione di questi emendamenti, la classifica andrà in vigore innanzi tutto il 1º gennaio 1939 e non al 1º gennaio 1938; un anno di tempo ancora cioè che si consente a quegli alberghi che avessero necessità di eseguire opere che fossero necessarie per mantenere la loro classifica attuale. Tuttavia io, se non vi fossero altri emendamenti, come ho avuto già occasione di dire in altra sede, non sarei tranquillo sull'efficacia e sulla sufficienza del tempo consentito, e cioè il periodo di un anno; ma vi è un secondo emendamento, ed è precisamente quello che dà la facoltà al Ministro della cultura popolare di attenuare alquanto, durante il primo triennio della classifica il rigore delle norme che stabiliscono i requisiti che i vari esercizi devono avere per essere assegnati alle diverse categorie. Quindi, se qualche albergatore che volesse usufruire delle facilitazioni concesse dalla legge a chi costruisca *ex novo*

o ampli o migliori un albergo, eventualmente arrivasse tardi, con l'esecuzione delle opere, c'è questa seconda valvola di sicurezza la quale consente di avviarsi gradatamente verso questa elevazione di tono dell'albergo italiano senza arrecare eccessive scosse e perturbamenti all'attuale attrezzatura.

Mi permetto a questo proposito una raccomandazione al Ministro della cultura popolare, ed è questo: per l'articolo 2 della legge è stato dato incarico agli Enti provinciali del Turismo di procedere alla classifica degli alberghi. Per l'articolo 4 della legge entro 20 giorni dalla deliberazione degli Enti Provinciali questi elenchi devono andare pubblicati nell'albo comunale, nei fogli degli annunci legali della provincia, e poi decorrono i termini per l'eventuale ricorso al Ministero.

Ora gli Enti Provinciali del turismo hanno effettivamente ultimato le classifiche, ma non hanno su queste deliberato perchè, opportunamente, dal Ministero è stato posto il rallentatore un po' a tutto l'ingranaggio di questa legge, per evitare quei perturbamenti di cui ho detto sopra.

E allora la conseguenza è questa: che ancora oggi non esiste una notificazione ufficiale agli albergatori d'Italia, dalla quale risulti quale è la categoria a cui, a norma della legge sulla classifica, apparterrà il loro esercizio, e quindi quali sono le conseguenze a cui questo esercizio andrà eventualmente incontro nel 1939.

La mia preghiera al Ministro sarebbe questa: di volere ormai mettere in moto rapidamente tutto l'ingranaggio della legge, in maniera che al più presto vi sia la notificazione ufficiale necessaria agli albergatori, affinchè questi possano sapere nel giro di qualche settimana qual'è la conseguenza a cui vanno incontro. Questo può servire di sprone per l'integrale raggiungimento dei fini che la legge si propone.

Sulle altre norme di legge non trovo nulla di particolare da osservare. Vorrei piuttosto insistere su un breve accenno che ho avuto occasione di fare giorni fa al camerata Bonomi.

Non esiste fino ad oggi nella legislazione italiana una norma che stabilisca chiaramente quale è la distinzione tra albergo e pensione. Fino ad oggi questa situazione non ha portato nessuna conseguenza, perchè esistevano dei criteri tradizionali di distinzione; però io penso anzitutto che questi criteri sono vari e quindi sono imprecisi; in secondo luogo che questi criteri vanno diven-

tando insufficienti di fronte alla evoluzione dell'industria alberghiera; infine penso che questo decreto non solo non apporta (questo decreto che riguarda la classifica) nessun nuovo elemento in proposito, ma da un certo punto di vista complica un tantino le cose, perchè basta leggere l'allegato alla legge, cioè quello in cui si determinano quali sono i vari requisiti a cui debbono rispondere i vari esercizi alberghieri, per accorgersi che i requisiti della pensione di prima categoria corrispondono esattamente ai requisiti dell'albergo di seconda categoria, che quelli della pensione di seconda corrispondono a quelli degli alberghi di terza e così via.

Ora, oggi, che gli Enti provinciali del turismo debbono provvedere di autorità ad assegnare i vari esercizi all'una o all'altra categoria, possono eventualmente trovarsi in dubbio se quell'esercizio di cui si occupano sia una pensione di prima od un albergo di seconda categoria.

D'altra parte, non ritengo che sia opportuno di lasciare, come si è fatto fino ad oggi, (in passato c'erano minori esigenze) alla iniziativa degli esercenti di stabilire se il loro esercizio sia una pensione, o un albergo. Questo perchè la pensione va incontro in generale ad un trattamento fiscale più blando dell'albergo, e la questione quindi riveste un interesse pratico per gli albergatori. E già alcuni albergatori si lagnano di una illecita concorrenza da parte delle pensioni, illecita concorrenza che non si può evidentemente nè individuare, nè colpire finchè non siano chiaramente determinati gli elementi distintivi tra albergo e pensione.

Infine, una raccomandazione, non al Ministro questa volta, ma alle organizzazioni interessate: intendo riferirmi alla vecchia, ma non ancora superata questione dell'addestramento del personale alberghiero.

So benissimo, e ne do atto, che in questi ultimi tempi si sono fatti notevolissimi passi in avanti: si sono in sostanza creati gli organi, gli strumenti destinati a risolvere il problema.

Però, so anche che esistono ancora vaste zone d'Italia in cui questi organi e questi strumenti, che poi sono l'Ente Nazionale Fascista per l'addestramento del personale di albergo e le scuole di avviamento al lavoro di tipo alberghiero...

STARACE, *Ministro, Segretario del Partito Nazionale Fascista*. C'è un'altra questione molto importante, quella delle guide. (*Approvazioni*).

PETTINI.non hanno fatto ancora sentire in queste zone d'Italia nè la loro presenza, nè la loro azione.

A me pare che la soluzione del problema sia improrogabile.

L'industria alberghiera si avvia, anche per effetto di queste provvidenze, che vengono emesse a suo favore da parte dello Stato, ad assorbire una quantità di personale sempre maggiore, fino a quel periodo di punta, fino a quella specie di prova del fuoco della attrezzatura recettiva italiana, che sarà la esposizione del 1942.

Ora, se non si potenziano al massimo grado questi strumenti, non soltanto non si potrà far fronte alla situazione di oggi, che è già grave, ma si andrà incontro ad una ulteriore e notevole caduta di tono degli alberghi d'Italia dal punto di vista del personale.

Faccio poi eco a quanto diceva Sua Eccellenza Starace per la questione delle guide, perchè, che io sappia, per le guide non sono state ancora create che delle Commissioni di esame.

Una voce. È cominciato già un corso.

PETTINI. Non mi resta che interpretare la generale soddisfazione per questa nuova tappa che, con la legge sulla classifica degli alberghi, il Ministero della cultura popolare ha conquistato e conquista. Questa legge è una molla potente ed una sollecitazione vigorosa a tutti gli albergatori d'Italia, che li spinge e li incita a nuovi sacrifici, anche d'ordine finanziario. Ma è sacrosanto che essi li affrontino e li sostengano, se per essi lo Stato affronta e sostiene oneri così ingenti e così eccezionali, come quelli di cui si è parlato.

Esprimo l'augurio, anzi manifesto la certezza, che tutti gli albergatori d'Italia avranno pronta e piena la sensibilità della loro funzione sociale e politica e che essi eserciteranno in questo periodo, che da molti punti di vista è un periodo di eccezionale favore, il massimo sforzo, perchè l'Italia superi le gloriose tradizioni della sua ospitalità e si presenti al mondo, anche per quanto riguarda questo settore, in maniera del tutto degna del tempo che viviamo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura, nel testo concordato fra Governo e Commissione.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge, con modificazione, il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni, con le seguenti modificazioni:

Nel 1° comma dell'articolo 16 alle parole « ed al genere della classifica degli alberghi » sono sostituite le altre « ed al genere della clientela degli alberghi ».

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'articolo 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avrà inizio dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, per il primo triennio, potrà modificare la classifica a seguito dei ricorsi presentati secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6, considerando non tassativi i requisiti appresso elencati, derogando dalla tabella allegata al presente decreto.

Alberghi di categoria di lusso: al punto 1): apparecchi radio, palestre e docce; al punto 9): numero degli ascensori; al punto 10): ufficio telegrafico e postale.

Inoltre potrà modificare la classifica considerando:

come di I categoria alberghi che, pur non avendo la metà delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito:

come di IV categoria alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze;

come di I categoria pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purchè abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano;

come di II categoria pensioni che abbiano anche più di 30 stanze;

come di III categoria pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze.

Gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario. (*Stampato* n. 1970-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento dalla Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario, con la seguente modificazione:

Nel primo comma dell'articolo 2, le parole: « al prezzo del 95 per cento » sono sostituite dalle altre: « al prezzo non inferiore al 95 per cento ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia. (*Stampato* n. 2029-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Fantucci. Ne ha facoltà.

FANTUCCI. Camerati, nello scorcio di pochi anni, il Governo Fascista, per l'inte-

ressamento veramente singolare del Duce, si è tanto occupato e prodigato per Venezia quanto non hanno fatto in circa un secolo i precedenti Governi.

Non solo, ma talune opere compiute sono da considerarsi come opere capitali per la vita e l'avvenire di questa città.

Basti ricordare la formidabile realizzazione del porto di Marghera, per la quale lo Stato ha dati i maggiori contributi e le maggiori facilitazioni.

Basti ricordare il Ponte del Littorio, manufatto quest'ultimo soltanto paragonabile agli antichi acquedotti di Roma; manufatto che costò allo Stato circa cento milioni; e che trovò la sua maggiore ragione, nella visuale di congiungere a Venezia città non solo la terra ferma, ma altresì la pulsante attività industriale e commerciale del nuovo grande Porto di Marghera.

Fra le opere compiute — un'altra opera interna è degna di particolare altissimo rilievo — sia per le ragioni lagunari che l'anno ispirata, sia per i criteri tecnici che sono stati seguiti nella costruzione, e che costituiscono alto titolo di onore e di merito per il Ministero dei lavori pubblici, ed in particolare per quell'organo decentrato che è il magistrato alle acque — ripristinato Istituto della Serenissima Repubblica — che ne continua le tradizioni, con rinnovato spirito fascista.

Trattasi, Camerati, della riva dell'Impero.

Una grandiosa costruzione lagunare, che risolve un poderoso problema che fu oggetto di preoccupazioni e di studi per secoli interi della Dominante, e che poteva trovare la sua soluzione soltanto nel clima realizzatore del Fascismo.

A proposito di questa opera — e nella mia veste di Ingegnere — mi sia consentito di aggiungere che questa opera onora altresì la ingegneria italiana.

Oggi una nuova legge è all'ordine del giorno a favore di Venezia.

Trattasi di provvedimenti per la salvaguardia del suo carattere lagunare e monumentale.

Questo è il titolo del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, che la Camera è ora chiamata a convertire in legge.

Questo è il titolo. Esaminiamo lo spirito.

Io non esito a dichiarare che questa legge è di tale importanza, da poter diventare la legge fondamentale per l'avvenire edilizio della città di Venezia, pur essendo in essa considerati soltanto alcuni aspetti del problema edilizio stesso.

La sua importanza è stata ampiamente rilevata dalla stampa locale e da molti giornali italiani, perchè i problemi di Venezia rivestono sempre carattere generale.

Quando si tratta di questa città tutti hanno una parola da dire, una osservazione da fare o anche una protesta.

E non si deve escludere che qualche volta, questi interventi « della terraferma » vicina e lontana non abbiano avuto influenza per arrestare la soluzione di qualche problema o per complicarla.

Un albero, un camino, una finestra gotica, una catapecchia panoramica, potevano essere sufficienti per ostacolare o impedire la soluzione di un problema particolare.

Ma oggi — nel clima dinamico del Fascismo — i problemi si guardano con senso realistico, senza venire meno al rispetto delle cose nobili e belle, anzi esaltando queste ultime, perchè debbano maggiormente incidere nel sentimento e nel gusto.

Così, mentre non molti anni fa, parlare a Venezia di piano di risanamento o di piano regolatore avrebbe significato sollevare un vespaio, oggi possiamo finalmente parlarne, perchè questo spirito di ben compreso rinnovamento si è imposto, ed in edilizia al di sopra del pittoresco più o meno discutibile, c'è colui che ha imposto l'igiene per la buona salute del nostro popolo.

Mai come in questo tempo fascista il piccone ha avuto più alte benemerienze!

Esaminiamo, ripeto, gli aspetti generali della legge in discussione.

I motivi che l'hanno giustificata sono, secondo le premesse espresse del decreto:

la tutela del carattere lagunare della città;

la constatazione dei deperimenti materiali verificatisi sulle costruzioni per causa dell'acqua o per causa del tempo;

il riconoscimento che senza l'intervento dello Stato sarebbe stato impossibile alla città di Venezia di provvedere tempestivamente ed in modo adeguato a queste sue necessità di carattere straordinario.

Nelle premesse del Regio decreto-legge in discussione è detto testualmente:

« A causa della particolare natura della laguna e dell'importante logorio delle acque, si sono verificati gravi deperimenti materiali sulle costruzioni, tali da mettere in serio pericolo le condizioni statiche di esse ».

Di fronte a questa affermazione di carattere generale e che può diventare anche gravemente speculativo, è opportuno dire che, se è vero che in molte costruzioni special-

mente lungo i canali ed i rii, le fondazioni che appoggiano sulle palafitte o direttamente sul terreno sono gravemente danneggiate, sarebbe un errore non scevro da pregiudizii per la stessa proprietà edilizia generalizzare eccessivamente questo inconveniente.

Nel corso di oltre mille anni Venezia si è continuamente rinnovata, modificando perfino lo stile dei suoi fabbricati, anche mantenendo le stesse fondazioni.

Questo rinnovamento è stato meno intenso nell'ultimo periodo e per questo motivo molti danneggiamenti hanno potuto aumentare; per cui i provvedimenti governativi deliberati giungono tempestivi a porre opportuni o necessari rimedi.

Ma i provvedimenti stessi aprono la discussione su altri importanti problemi.

La relazione ministeriale completa le premesse al decreto-legge e precisa che al carattere lagunare della città si provvede mantenendo i canali ed i rii in condizioni normali mediante opportune escavazioni, non solo, ma prevede altresì escavazioni più profonde e ne considera le conseguenze sui manufatti pubblici e privati.

Per far comprendere la importanza che riveste il provvedimento relativo alla normale sistemazione dei canali e dei rii — basti dirvi che questi canali e rii non costituiscono soltanto la strada per lo svolgimento di tutto il traffico che in terra ferma avviene con mezzi rotabili, ma sono dei veri polmoni di respirazione, utili all'igiene di Venezia quanto non si immagini, dando luogo ad un vero lavacro che — per effetto delle sensibili maree — avviene circa due volte al giorno.

Ebbene, in seguito ai lunghi esperimenti raccolti, si è potuto stabilire che l'interrimento di questi rii e canali — (alludiamo sempre ai canali secondari) — è di circa 7 centimetri annui.

Durante la guerra l'interrimento è stato di circa 35 centimetri in cinque anni, e quando si pensi che in molti rii in condizioni normali ed in ore di bassa marea l'acqua non arriva ad un metro di altezza, si comprende facilmente che il mancato escavo periodico dei canali e rii porterebbe al completo interrimento di queste arterie in pochi anni, ciò che costituirebbe non solo un danno di aver sopresse o rese inservibili delle arterie, ma un pregiudizio per il regolare funzionamento dei canali e dei rii, del sistema che costituisce precisamente il carattere lagunare di Venezia.

Non si tratta quindi di carattere estetico, ma necessario al traffico ed all'igiene della

città, soprattutto quando, a questo proposito, saranno imposti ai privati altri provvedimenti.

Da quanto sommariamente ho ritenuto opportuno di illustrarvi, emerge la singolare importanza di questo provvedimento che rimane tutto a carico dello Stato.

Essendo previsto dalla legge anche l'eventuale maggiore affondamento dei rii, significa che viene considerata la possibilità di creare nuove vie d'acqua di piccola navigazione interna, con grande vantaggio pubblico.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. È in relazione ai fondi.

FANTUCCI. Si prevedono maggiori fondali.

Ma un punto non chiaro della legge è quello relativo al comma c) dell'articolo 1.

Questo articolo, dopo di aver precisato che si procede a cura e spese dello Stato:

ai lavori di escavazione dei rii e canali per portare i loro fondali alle quote normali;

alla esecuzione di quelle maggiori fondazioni degli edifici e delle rive che fossero richieste per maggior approfondimento dei canali;

dice che sempre a spese e cura dello Stato potrà essere provveduto alle altre opere che si rendessero necessarie alla sistemazione della edilizia locale, *anche per ragioni igieniche*, quando, pur approfondendo il rio, non si intendesse di eseguire le maggiori fondazioni dei fabbricati.

Poichè si tratta di non eseguire delle maggiori fondazioni ad edifici che si trovano lungo il rio che si approfondisce e poichè è evidente altresì che scavando al disotto delle fondazioni il fabbricato soprastante, non più sorretto o non efficacemente sorretto, cadrebbe, per evitare questa caduta, e se non erro, non resterebbero ad eseguire che opere di demolizione.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di costruzioni di sovrarmatura. C'è poi una parte della legge che contempla l'opera di risanamento.

FANTUCCI. Il problema delle demolizioni è implicito e forse dominante negli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge.

È un vecchio problema veneziano che viene finalmente affrontato e che posto sulle rotaie di questa legge può portare molto lontano.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. I fondi per i fondali sono pochi (*Ilarità*).

FANTUCCI. Sulla necessità di applicare la legge del piccone per certe calli e per certe case veneziane è superfluo indugiarsi.

Si tratta di un'opera santa.

Ritengo tuttavia non inopportune alcune considerazioni su questo punto.

Affrontando un problema di demolizione a Venezia non è come affrontarlo in una qualsiasi città di terra ferma dove se si demolisce da una parte si può ricostruire da un'altra o, meglio, come avviene più facilmente, si può ricostruire alla periferia.

A Venezia questo non è possibile; per costruire alla periferia occorre recarsi in terra ferma, oltre il ponte del Littorio, dove, per vari chilometri, fino al Porto Marghera e fino a Mestre ed oltre, siamo sempre nel comune di Venezia.

A questo punto del mio discorso, l'interessante problema che esaminiamo si allarga.

Il testo della legge parla di piano di risanamento che dovrà essere approvato in base alle norme giuridiche dettate dalla legge stessa e la relazione ministeriale accenna esplicitamente al piano regolatore riferendosi sempre a Venezia insulare.

Ora, il Comune di Venezia ha già affrontato coraggiosamente lo studio del suo piano regolatore per la terra ferma.

Piano regolatore a larghe vedute, che converge in modo più naturale le strade della regione veneta al suo capoluogo, che prevede la bonifica idraulica della zona che va dall'ingresso al Ponte del Littorio fino a Mestre, per una sistemazione stradale ed edilizia, comprendendo anche la sistemazione edilizia della stessa Mestre.

Questo studio di piano regolatore limita la distanza tra la Venezia insulare e la nuova Venezia in terra ferma al solo Ponte del Littorio, cosicchè questo Ponte, sul quale corre la ferrovia, la filovia, l'automobile, il camion e la bicicletta...

Voci. I pedoni anche.

PRESIDENTE. Sì, i pedoni (*Si ride*).

FANTUCCI. ...può avere il grande destino di diventare il ponte interno della più grande Venezia.

Questa frase è stata proprio inserita nelle direttive date ai progettisti che hanno partecipato al concorso per il piano regolatore, del quale parlo.

Ma aggiungo che, impostando questo piano regolatore con queste direttive, di fare del Ponte del Littorio il ponte interno della più grande Venezia, sarebbe stato *logico*, forse, più ancora che logico, *necessario*, inclu-

dere nel piano regolatore anche Venezia insulare.

Mi affretto ad aggiungere, onde evitare spiegabili perplessità, che questa inclusione applicava direttive e limitazioni di carattere particolare dal punto di vista della viabilità e della edilizia, ma avrebbe implicato altresì qualche cosa di molto più importante, e cioè la impostazione dei criteri o anche soltanto degli orientamenti in merito ai vari problemi che interessano Venezia ed il suo avvenire.

Un piano regolatore, in generale, parte da una situazione che esiste, e che dal punto di vista igienico o di esigenze del traffico, o per altri motivi, si vuol migliorare.

Nessun piano regolatore si propone di peggiorare una situazione!

DEL CROIX. Di buone intenzioni è lastricata anche la strada dell'inferno.

FANTUCCI. Anche in questa materia Venezia presenta particolari aspetti.

Impostando il suo piano regolatore, che non può essere altro che un complesso di piccoli piani regolatori per zone ed un complesso di allacciamenti, Venezia insulare deve quindi porre i suoi interrogativi che riguardano:

la vita artistica e culturale permanente;

le manifestazioni artistiche periodiche che hanno assunto ormai risonanza e risonanza internazionale;

l'artigianato e le piccole industrie;

le grandi industrie ancora in efficienza o che potrebbero esserlo (basta pensare fra l'altro all'Arsenale di Venezia che per secoli — e fino all'ante-guerra — è stato uno dei più potenti cantieri che impiegava migliaia di operai);

i mercati, fra i quali, importantissimo, quello all'ingrosso per la esportazione del pesce;

il commercio ed il porto per la sezione rimasta a Venezia con i suoi moli in efficienza e con le sue poderose banchine oggi abbandonate, da riutilizzare, completando il porto stesso con altri magazzini, in quanto quelli esistenti non sono sufficienti al traffico per cui, in epoca di guerra guerreggiata, ma vittoriosa, per l'autarchia, si è costretti a inviare merci nei magazzini di Padova per lo smistamento.

Dai criteri che saranno concretati in base agli interrogativi su queste ed altre questioni, deriveranno le migliori impostazioni del piano di risanamento e del piano regolatore.

Di norma il piano regolatore precede l'emanazione della legge.

Nel caso nostro la legge precede il piano, in quanto una parte delle provvidenze

concesse possono dichiararsi indipendenti da qualsiasi piano o parte di piano regolatore.

Si tratta ancora di una particolare facilitazione concessa alla città di Venezia, pur stabilendosi all'articolo 7 della legge che il piano generale di risanamento, per la cui esecuzione è stabilito il termine di 10 anni, dovrà essere approvato a termine della legge 25 giugno 1865, per quanto riguarda la parte artistica e panoramica; soltanto per quanto riguarda la parte artistica e panoramica.

Per tutto il resto ci devono pensare i veneziani!

Poichè, come ho già detto, il piano di risanamento comprenderà in particolare un programma di demolizioni, pongo in rilievo, per i possibili suggerimenti in sede di approvazione del piano di risanamento, o in sede di regolamento, l'opportunità di un richiamo ai concetti della bonifica edilizia che si impongono alla Nazione intera, per portare un contributo alla battaglia per l'autarchia, ed allo scopo di ottenere, col minor dispendio, il fine del miglioramento igienico ed estetico delle costruzioni.

La corporazione dell'edilizia ha affrontato questo importante problema nazionale; il sindacato della proprietà edilizia, nel suo interesse e nell'interesse generale, ha eseguito studi degni di rilievo, ma sul problema ha fermata in modo particolare la sua attenzione il Duce, al quale esso fu sottoposto dal camerata Vice-Presidente della corporazione.

È evidente che in certe situazioni non c'è che il piccone da adoperare, ma dove sarà possibile adoperare non il piccone ma altri utili attrezzi per bonificare, sarà certamente applicato questo criterio.

Nel piano regolatore per Venezia, sarà più che altrove opportuna l'applicazione di questo criterio, che consentirà di ottenere il risanamento igienico dell'edilizia e mantenere nella città il massimo numero di cittadini, bene inteso, nel miglior modo sistemati nelle svariate nobili attività che esistono e che possono essere aumentate.

Nessuno che abbia posti di responsabilità certamente vi pensa, ma se nel quadro generale del piano regolatore che comprende Venezia insulare e Venezia in terra ferma, si pensasse anche in buona fede di portare in terra ferma tutte le attività industriali e commerciali, lasciando nella città insulare soltanto le altre o in modo preponderante le altre, pensando che si possa fare assegnamento su proventi artificiali, io esprimo l'accorato timore che in pochi decenni Venezia ridurrebbe la sua vita interamente stagionale

e sarebbe pertanto irrimediabilmente destinata al decadimento, malgrado le provvidenze per la salvaguardia del suo carattere lagunare e monumentale.

DEL CROIX. Non si vorrà mica ridurre Venezia un campo di morti!

FANTUCCI. La legge all'ordine del giorno può aprire invece tutte le strade non solo per la conservazione, non solo per il risanamento, ma altresì per la progressiva rinascita.

Questa legge incoraggia gli uomini di buona volontà perchè per il restauro della loro proprietà sono previsti aiuti che arrivano fino al 50 per cento della spesa se il fabbricato riveste particolare interesse artistico.

La legge stessa — col nostro stile fascista — sveglia i dormienti, perchè, ove per certi lavori di consolidamento e per quelli intesi a migliorare la salubrità delle costruzioni, il proprietario non si muova, il podestà potrà applicare l'articolo 55 della legge comunale e provinciale sostituendosi al proprietario.

Oltre a tutte le facilitazioni accordate al Comune per le espropriazioni relative alla esecuzione del piano di risanamento o piano regolatore, che dovrà essere presentato per l'approvazione, sono contemplati dei sussidi per i lavori dei privati riguardanti:

Al comma *b*) dell'articolo 2:

le riparazioni ed il ripristino delle parti architettoniche o decorative in edifici che abbiano particolare interesse artistico.

Al comma *c*) dello stesso articolo:

le opere di risanamento dei fabbricati o parte di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Confesso che non sono riuscito a spiegare questo comma-rebus, ma non appare chiaro altresì se, per questi lavori, sarà applicata la percentuale del contributo nella misura del 30 per cento come per i lavori di consolidamento delle fondazioni, o una percentuale diversa, da un minimo da precisare, ad un massimo del 50 per cento nei casi speciali espressi dalla legge.

Si tratta di incertezze sostanziali, ma in sede di regolamento potranno utilmente essere inserite delle delucidazioni.

E per la strada potranno essere chiariti altri dubbi e perfezionati i piani, la cui conoscenza sarà tuttavia tanto più utile agli interessati, quanto più potrà essere sollecitata, in modo che tutti possano fare, per loro conto, i loro programmi.

L'essenziale era di mettere Venezia in condizioni da poter iniziare questi lavori!

E questo grande beneficio è stato ottenuto!

Camerati, questa legge, come ho detto nelle premesse del mio discorso, può portare molto lontano; essa è una legge di partenza.

Sicuro interprete dei sentimenti dei miei concittadini, elevando da questa tribuna il pensiero riconoscente di Venezia al Duce ed ai camerati del Governo che lo hanno coadiuvato, esprimo altresì la sicura fiducia che nelle buone mani dei camerati preposti al reggimento del capoluogo della regione veneta, anche l'istrumento che è questa legge, sarà adoperato ai fini della nuova grandezza della vecchia Dominante che fu tale soltanto, ricordiamolo, fino a quando conobbe la feconda e salutare rudezza del lavoro e del sacrificio.

Del lavoro e del sacrificio che sono la dottrina nuova dell'Italia Fascista e le vie attraverso le quali Mussolini ha conquistato l'Impero. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione. (*Stampato n. 2045-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

La Commissione ha presentato all'articolo 1 del decreto un emendamento concordato con l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Desidero sottolineare la concordia.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'educazione nazionale desidera parlare. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Desidero ringraziare la Commissione che ha così attentamente studiato questo provvedimento, in apparenza modesto, ma tale da incidere profondamente sulla vita della scuola. Desidero sottolineare la collaborazione che mi ha dato la Commissione, proprio perchè mi ha consentito di portare il provvedimento al suo giusto punto, di equilibrarlo, cioè, fra le necessità generali della scuola e le esigenze particolari di coloro che frequentano la scuola, e soprattutto di certe famiglie di scolari.

Nel rilevare l'accordo tra la Commissione ed il Governo su questo decreto-legge che si presenta alla vostra approvazione per la conversione in legge, voglio eliminare un equivoco che mi è parso affiorare nei commenti della stampa intorno al provvedimento stesso. Si è parlato, cioè, e si parla, di un'abolizione dei salti di classe. Ora questo non è esatto. Il provvedimento disciplina i salti di classe, non li abolisce. Non rappresenta una innovazione, ma, in ogni caso, una restaurazione di un vecchio provvedimento. Si abolisce un provvedimento sperimentale che è stato in vigore per due anni e si torna all'antico, cioè si stabilisce che per poter compiere alcuni determinati salti di classe, bisogna aver raggiunto nel punteggio scolastico una determinata quotazione che garantisca in colui o coloro che si accingono a saltare, un certo livello medio di istruzione e di cultura.

Le innovazioni proposte dai colleghi della Commissione — e che io ho accettato — abbassano il limite di età per l'ingresso alle scuole medie, e conseguentemente il limite di età superiore per coloro che, dopo una certa età, che era di 19 anni e che adesso portiamo a 18, possono presentarsi agli esami di abilitazione classica o magistrale o tecnica anche se non abbiano compiuto un regolare corso di studio.

Questo abbassamento di un anno era necessario perchè si trattava di portare la vita della scuola, anche dal punto di vista dello stato civile, al livello del Regime il quale ha così notevolmente abbassati tutti i limiti di età per l'ingresso nelle carriere, nella vita pubblica e professionale in genere.

Quest'anno, poi, si presentava una speciale situazione. Per ragioni indipendenti dalla mia

volontà il provvedimento, che pure era stato varato a metà di settembre, non ha potuto essere pubblicato che quando le iscrizioni nelle pubbliche scuole erano già chiuse. Di modo che noi avremmo arrecato, con una applicazione integrale fin da quest'anno, un danno irreparabile non tanto alla scuola quanto alle famiglie che avevano già tolto i loro ragazzi dalle scuole pubbliche e li avevano iscritti alle scuole private per poterli presentare al salto di una o più classi.

Tenendo conto di questo, noi riconfermiamo che il provvedimento in discussione entra in vigore da quest'anno. Tuttavia coloro i quali non si sono iscritti alle scuole pubbliche, per prepararsi a saltare una determinata classe, potranno, entro quindici giorni dalla pubblicazione di questo disegno di legge, presentare una domanda al Capo di Istituto, corredata dalla documentazione del *curriculum* di studi seguiti. Secondo norme che io mi riservo di emanare entro il febbraio prossimo, il Capo dell'Istituto giudicherà se il corso di studi è tale che consenta ad un candidato di saltare o meno una classe. Di modo che il salto sarà accordato solo a ragion veduta. Desidero insistere su questo punto perchè in genere ci sono larghe zone del paese — e ciò è spiegabile da un certo punto di vista — nelle quali ci si commuove davanti a ragazzi bocciati, a ragazzi i quali, dimostrandosi immaturi, sono giustamente respinti.

Si tratta d'una commozione, d'una tenerezza eccessive.

Il giudizio sul corso degli studi seguiti da coloro che intendono saltare la classe sarà, da parte degli organi da me dipendenti e da parte mia, molto severo e molto accurato.

Dichiaro questo dinanzi a voi, miei cari camerati, perchè la scuola è argomento talmente delicato che richiede il dovuto equilibrio, ma pure la dovuta severità, anche se questa può cattivarci qualche impopolarità che noi non temiamo. (*Vivissimi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli

Istituti medi di istruzione, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'articolo unico, sono inseriti i seguenti tre commi:

All'esame di ammissione alla prima classe di Istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola secondaria di avviamento professionale, possono presentarsi coloro che compiono nell'anno in corso il nono anno di età.

Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'ammissione ad esami di idoneità nei licei e nei corsi superiori d'Istituti magistrali e tecnici e agli esami di maturità o di abilitazione, è dato a coloro che compiano almeno diciotto anni di età nell'anno in corso oltre che a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 43 del Regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

Le presenti disposizioni hanno vigore dall'anno scolastico 1937-38. Potranno tuttavia essere ammessi agli esami del detto anno scolastico coloro i quali, trovandosi nelle condizioni che avrebbero consentito l'ammissione in base alle disposizioni precedentemente in vigore, presentino al Capo d'Istituto la relativa domanda corredata del certificato di nascita e del *curriculum* degli studi debitamente documentato, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge. L'ammissione sarà subordinata alle condizioni e limitazioni che saranno stabilite con ordinanza ministeriale entro il 15 febbraio 1938-XVI. »

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, numero 320, relativa a provvidenze a favore della industria cinematografica nazionale. (*Stampato* n. 1986-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili. (*Stampato* n. 1906-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il gesso (solfato di calcio calcinato) non potrà essere posto in vendita se non perfettamente imballato in sacchi nuovi o usati di carta, juta o altro tessuto adatto allo scopo, legati alla bocca con spago o filo di ferro.

I sacchi di carta, juta o di altro tessuto adatto allo scopo dovranno portare applicato al legaccio che chiude la bocca, un cartellino — da servire come sigillo al legaccio stesso — dal quale dovranno risultare le indicazioni seguenti:

- a) il nominativo della ditta produttrice;
- b) la qualità del gesso contenuto nel sacco (da muro, da stucco, o da forma);
- c) il peso lordo.

All'articolo 2, dopo le parole « il gesso » sono sopresse le parole « destinato all'esportazione ».

Allo stesso articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Oltre alle forme di imballaggio di cui sopra, è consentito l'uso dei sacchi a valvola per speciali insaccatrici automatiche. In tal caso le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 1 dovranno essere stampate a grandi caratteri sui sacchi stessi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. (*Stampato* n. 2040-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Il disegno di legge, che l'onorevole Ministro delle finanze ha presentato per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, numero 1924, risponde, come ha illustrato l'Onorevole relatore, alle necessità che tutti conosciamo e tutti approviamo.

Il ritocco dell'aliquota di tassa di scambio dal 2,50 al 3 per cento rappresenta evidentemente la base fiscale del provvedimento, quella cioè dalla quale l'Erario si ripromette di ritrarre un più cospicuo gettito, che si aggiunge a quello già determinato dall'aumento dei prezzi per la natura stessa del tributo.

Nel suo complesso, pertanto, e sia pure per le merci che passano dal regime normale di applicazione della tassa a quello della tassazione una volta tanto ad aliquota più elevata, il provvedimento va senz'altro approvato, in quanto che nessun italiano, specialmente oggi, pensa di sottrarsi ai suoi doveri fiscali.

Le osservazioni che io mi permetterò di fare, anche per illustrare i pochissimi emen-

damenti da me presentati, involgono quindi soltanto l'assetto tecnico del provvedimento e sono volti al fine di sollevare i contribuenti da superflue complicazioni e modalità nell'attuazione del tributo e sollevare anche lo Stato, per quanto possibile, dall'onere non lieve, che certamente gli costano i controlli eseguiti a mezzo della benemerita polizia tributaria.

La tassa di scambio, che fu creata nell'immediato dopo-guerra, e poi assestata nel testo unico del 1923 dal Governo Fascista, era stata ideata come una tassa generale sul volume degli affari in valore di moneta, escludendone soltanto una larga serie di generi alimentari, i combustibili, i carburanti, il sapone, la varecchina, i libri ed i giornali.

In prosieguo di tempo e per varie necessità che si sono manifestate per il più largo respiro che il Fascismo ha dato alla Nazione, si sono venute promulgando nuove leggi di riforma del tributo e di ritocco parziale delle aliquote, per effetto delle quali mentre da una parte si è andato man mano complicando il sistema di riscossione, dall'altra, l'aliquota base è andata crescendo fino all'attuale 3 per cento.

Altre Nazioni hanno sentito nell'immediato dopo-guerra il bisogno di allargare le basi fiscali, ed hanno anche esse introdotto questo nuovo tributo che risale, è vero, come prima applicazione ai tempi di Augusto (*vigesima rerum venalium*) ma che nell'età moderna era sparita dalle legislazioni fiscali.

In Francia la tassa sulla cifra di affari è stata recentemente abolita e sostituita da una imposta unica del 6 per cento che colpisce tutte le merci all'atto del passaggio dalla produzione al consumo; in Germania, invece, si è mantenuto il principio della tassa generale sul volume degli affari in valore di moneta, con la aliquota del 2 per cento, che viene applicata alla cifra dichiarata mensilmente dal contribuente, con i dovuti controlli del Fisco, senza alcun obbligo di fatturazione o formulazione di altri documenti che non sia l'elenco contabile delle vendite, ciò che rende più snello il sistema di applicazione e riscossione.

Ad ogni modo nella legge che attualmente è al nostro esame, si può osservare che forse è troppo grave la disposizione dell'articolo 1, la quale riduce da lire 10 a lire 1 il minimo di somma per la quale vi è esenzione dal tributo e quindi non vi è obbligo di compilazione della fattura.

Gli scambi da lire 1 a lire 10, nel campo puramente commerciale, non possono essere

numerosi a tal punto da far prevedere che il loro assoggettamento al tributo possa portare notevole introito allo Stato, mentre evidentemente crea fastidio ed impaccio per la rapidità delle operazioni commerciali, anche se ne sia escluso — come deve essere — il commerciante al minuto, ciò per cui rivolgo all'onorevole Ministro una vivissima raccomandazione.

È del pari assai pesante per il commercio la disposizione dell'articolo 2, che impone l'obbligo della fattura e del pagamento della tassa di scambio anche per gli acquisti fatti dai commercianti od industriali presso privati.

Si pensi a tutti i baratti di merce — cessione di oggetti usati per acquistarne nuovi — che sono, in generale uso in moltissime branche del commercio; si pensi, particolarmente, ai piccoli raccoglitori di oggetti usati o, addirittura, di rifiuti presso i privati: stracci, cartaccia, rottami di metallo, abiti e biancheria usata, e se ne dedurrà facilmente come non sia possibile pretendere che ad ognuna di quelle modestissime operazioni corrisponda la compilazione di una fattura regolare, con applicazione della tassa di scambio e con l'obbligo della conservazione dei documenti per cinque anni.

Ritengo che queste ragioni brevemente esposte siano sufficienti a giustificare l'emendamento che presento all'articolo 2 dell'allegato A), per attenuarne almeno la portata, emendamento che manda esenti da ogni formalità tali piccoli scambi ed acquisti fino all'ammontare di lire 30.

All'articolo 9 si rende obbligatoria la fattura anche nel caso di scambi di merci esenti da tassa di scambio.

Qui io non presento un emendamento, in quanto che non oso proporre l'unico che mi sembrerebbe opportuno, quello cioè della soppressione dell'articolo e quindi del nuovo obbligo fatto alle categorie industriali e commerciali.

Un grandissimo numero di scambi avviene, per le merci esenti, tra le quali, è bene ricordarlo, sono compresi tutti i prodotti agricoli ed orticoli, in mercati il più delle volte neppure attrezzati convenientemente ai quali per di più accorrono per vendere confusamente commercianti obbligati al rilascio della fattura, e produttori, che tale obbligo non hanno. Non pare compatibile con questo dualismo, nè con la velocità necessaria per le operazioni di mercato, l'obbligo di fatturazione della merce esente.

Per farvi un altro caso, onorevoli camerati, accennerò al sistema di distribuzione dei gior-

nali, che passano attraverso i distributori agli strilloni e che per lo stesso canale ritornano indietro per le rese dell'invenduto.

È mai possibile che ciascuna di queste operazioni debba essere coperta da una fattura? Debbo, quindi, rivolgere una vivissima raccomandazione all'onorevole Ministro perchè di queste mie modeste osservazioni sia tenuto conto nelle norme di applicazione della legge, attenuandone la troppo severa generalità.

Per quanto riguarda l'industria tessile, faccio un'osservazione (alla quale corrisponde un emendamento sia nel testo dell'articolo 18, sia della tabella allegato A) al provvedimento) che deriva dalla pratica attuazione di precedenti simili disposizioni. Per la tecnica, in verità un po' complicata e che non voglio tediare con l'espore dettagliatamente, del tributo di scambio in questo settore dell'industria tessile avviene che merci perfettamente identiche debbano essere assoggettate a tariffa ridotta o a tariffa piena a seconda della loro destinazione. La destinazione più costosa è — non si sa perchè — quella commerciale. In altri termini la stessa merce paga di meno se comperata da un industriale, paga di più se comperata da un commerciante. Ciò evidentemente divieta ai commercianti o per lo meno rende loro assai difficile di divenire, o continuare ad essere gli approvvigionatori degli industriali.

Con gli emendamenti che propongo, mentre questo inconveniente sarebbe eliminato totalmente, non si danneggia il fisco, in quanto che, se tariffa maggiore si deve pagare, la si pagherà all'atto dello scambio di destinazione.

Così pure nella tabella ho creduto di sostituire in tre voci, alla locuzione: « destinati al commercio » (locuzione che è impropria perchè il commercio è un canale di passaggio e non certo di destinazione), l'altra locuzione che mi sembra più propria e che risponde allo scopo « preparati per la minuta vendita ».

In sostanza il fisco vuole ricavare un maggiore gettito dai filati destinati alla minuta vendita come tali, che non da quelli destinati all'industria per una successiva trasformazione, anche perchè questi ultimi pagheranno una nuova tassa di scambio sul prodotto finito.

Gli emendamenti che propongo non mirano ad altro scopo che a quello di confermare e statuire in maniera che questo scopo sia ad ogni modo raggiunto.

Dulcis in fundo! vengo pertanto ai prodotti zuccherati.

All'emendamento, già proposto dall'onorevole relatore e approvato dall'onorevole Ministro, che riguarda i biscotti, permettete a me di aggiungerne un altro, spezzando una lancia in favore dei confetti e delle caramelle. I quali non si fabbricano soltanto dalla grande industria, ma pure in piccoli modesti esercizi anche nei minori comuni del Regno, da assai modesti produttori ai quali mi sembrerebbe eccessivo imporre gli obblighi abbastanza complicati portati dagli articoli 20 e 21 dell'allegato a).

Propongo, quindi, e ritengo di avere in questo consenziente l'onorevole Ministro, che alla voce «caramelle e confetti» sia aggiunto: «eccezion fatta per quei prodotti per la esclusiva vendita al dettaglio da parte dello stesso fabbricante o produttore».

L'onorevole Ministro mi vorrà consentire, per concludere, che io gli rivolga una ultima raccomandazione di carattere generale, quella cioè, che nella compilazione del testo unico di leggi sulla tassa di scambio, compilazione che ci auguriamo prossima, siano ascoltate le voci delle categorie interessate e che, soprattutto, si trovi modo di semplificare i sistemi di riscossione del tributo e quelli di controllo al fine di risparmiare spese eccessive per la stessa pubblica finanza, spese eccessive per i produttori-industriali e commercianti, spese che finiscono in un modo o nell'altro sulle spalle dei consumatori per l'inevitabile aggravio che portano al costo di distribuzione e di conseguenza ai prezzi di consumo.

Dopo tale raccomandazione non mi resta che assicurare l'onorevole Ministro delle finanze che i commercianti, come ieri, così oggi, e così domani sapranno fare, con spontaneità e fierezza di Italiani e di fascisti, intero il loro dovere, al pari delle altre categorie, che operano per il benessere del nostro Paese, compenetrati delle superiori necessità di carattere finanziario, specie in questo momento storico per la Nazione che si avvia decisa, sotto l'alta e possente guida del Duce, a nuovi e più radiosi destini. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

FELICIONI, Segretario, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, re-

cante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con la seguente modificazione:

Nella tabella B dell'allegato A, alla voce 5) è sostituita la seguente:

5) a) Autoveicoli per trasporto di persone, loro chassis e carrozzerie.

b) Pezzi o parti di ricambio di autoveicoli, comprese le ruote, a qualunque uso destinati».

PRESIDENTE. Su questo articolo unico l'onorevole Cingolani ha presentato alcuni emendamenti non concordati con l'onorevole Ministro delle finanze.

Onorevole Cingolani, insiste su questi emendamenti?

CINGOLANI. Insisto.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

FELICIONI, Segretario, legge:

«Nell'allegato A, al 1° comma dell'articolo 2, dopo le parole acquisti di merce, sono aggiunte le altre per somme superiori alle lire 30.

All'articolo 18, sono aggiunti in fine i seguenti comma:

Le aliquote di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano obiettivamente secondo la natura e le condizioni della merce.

Per le materie e prodotti tessili, i quali siano assoggettati a diverse aliquote, a seconda della loro diversa utilizzazione o destinazione, si applica sugli scambi commerciali l'aliquota minore, salva l'integrazione della tassa sullo scambio di destinazione per il quale sia dovuta una aliquota maggiore».

Nella tabella A dell'allegato A, voce Semilavorati, n. 8-a, alla lettera c, alle parole: «destinati all'industria per la successiva trasformazione» sono sostituite le altre «preparati per la minuta vendita».

Nella stessa tabella A dell'allegato A, voce Prodotti finiti, ai numeri 10 e 11 sono sostituiti i seguenti:

10°) filati di pura lana mohaire ed altri filati e fili di lana anche misti preparati per la minuta vendita;

11°) filati e fili di seta cucirini preparati per la minuta vendita.

Nella tabella B dell'allegato A, la lettera a) del n. 12 è sostituita dalla seguente:

a) caramelle e confetti eccezion fatta per quei prodotti per la esclusiva vendita al dettaglio da parte dello stesso fabbricante o produttore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. *Ministro delle finanze.* L'onorevole camerata Cingolani, rendendosi interprete di alcuni voti emessi dalla Confederazione fascista dei commercianti, ha fatto alcune proposte che si concretano in tre emendamenti ed in varie raccomandazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rendendomi conto del fondamento di alcune osservazioni fatte, sarei disposto ad accettare il primo e cioè quello con cui si dà una franchigia fino a lire 30 per gli scambi tra privati e commercianti industriali, purchè ci sia questa dicitura: « esclusi gli acquisti di importo non eccedente le lire 30 », il che corrisponde all'incirca a quello che ha richiesto l'onorevole camerata.

Non posso invece accettare il secondo emendamento, relativo alla tabella B, in quanto modificerebbe il testo legislativo già approvato dai due rami del Parlamento, e che, quindi, non è il caso venga modificato in questa sede.

Accetto invece il terzo emendamento proposto alla voce a) nella tabella B, secondo questa formula: « Nella tabella B dell'allegato A, la lettera a) della voce 12 è sostituita dalla seguente: a) caramelle e confetti, fatta eccezione per quelli fabbricati con destinazione esclusiva alla vendita al dettaglio, da parte dello stesso fabbricante o produttore ».

Per quanto riguarda le raccomandazioni, sono disposto a tenerne conto, specialmente in quanto tendono a rendere meno aspra l'applicazione del tributo, e a rendere più economica l'esazione del tributo stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, insiste nei suoi emendamenti?

CINGOLANI. Mi dichiaro soddisfatto per i due emendamenti accettati dall'onorevole Ministro, mentre per l'altro che egli dichiara di non potere accettare rinnovo la raccomandazione che ne sia tenuto conto nella compilazione del nuovo testo, affinché venga possibilmente modificato.

PRESIDENTE. Pongo a partito gli emendamenti del camerata onorevole Cingolani accettati dall'onorevole Ministro con le modificazioni che questi ha proposto.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo unico quale risulta formulato con gli emendamenti testè approvati.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse di imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

« *Nell'allegato A, il 1º comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

Costituiscono scambio, ai sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive, gli acquisti di merci fatti presso privati da commercianti o da industriali direttamente o a mezzo dei propri ausiliari del commercio *esclusi gli acquisti d'importo non eccedente le lire 30*, nonchè gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti presso agricoltori o conduttori di fondi, per i quali restano ferme le norme in vigore.

Nella tabella B dell'allegato A, alla voce 5) è sostituita la seguente:

5) a) Autoveicoli per trasporto di persone, loro chassis e carrozzerie.

b) Pezzi o parti di ricambio di autoveicoli, comprese le ruote, a qualunque uso destinati.

Nella tabella B dell'allegato A, la lettera a) della voce 12 è sostituita dalla seguente:

c) caramelle e confetti, fatta eccezione per quelli fabbricati con destinazione esclusiva alla vendita al dettaglio, da parte dello stesso fabbricante o produttore ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. (*Stampato n. 2013-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 8, comma 1º, le parole: è dedotta la metà dell'importo, *sono sostituite dalle parole:* è dedotto l'importo.

Nel comma 3º dello stesso articolo 8, dopo la parola: raggiunga, *sono inserite le parole:* da solo o cumulato con i possessi azionari di cui all'articolo 11.

All'articolo 10, il comma 1º, è sostituito dal seguente:

Dal capitale imponibile, determinato secondo le norme degli articoli precedenti, è dedotto, per le società assoggettate alla imposta straordinaria immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, il capitale netto valutato ai fini della sottoscrizione al prestito redimibile di cui al Regio decreto-legge stesso.

Allo stesso articolo 10, dopo il comma 2º, sono aggiunti i seguenti:

Per le società commerciali che abbiano per oggetto della loro normale attività la proprietà e la gestione di beni immobili, la detrazione del capitale valutato agli effetti del prestito redimibile è eseguita al lordo delle passività previste dall'articolo 8 del citato Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

È altresì dedotta una somma pari all'intera quota di valore integrale dei beni immobili, di cui all'articolo 22 del Regio decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, corrispondente al tempo già decorso della concessione e alla metà della quota di detto valore dei beni stessi corrispondente al tempo residuo. Il valore dei detti beni è desunto dalle cifre risultanti dal bilancio della società, debitamente documentate.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Le società che alla data dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV, risultino proprietarie di azioni emesse da altre società pure soggette all'imposta, possono chiedere che venga ammesso in detrazione del capitale imponibile:

a) il 50 per cento del valore delle azioni possedute, se esso non superi il 20 per cento del capitale imponibile;

b) il 75 per cento, se superi il predetto limite.

La detrazione stabilita dalla lettera a) è ammessa soltanto se il valore delle azioni possedute, da solo o cumulato con l'importo dei titoli di cui all'articolo 8, raggiunga il 10 per cento del capitale imponibile.

L'ammontare della detrazione per ogni azione posseduta è uguale al 50 o al 75 per cento del quoziente ottenuto dividendo il capitale imponibile della società emittente le azioni per il numero delle azioni in circolazione al 5 ottobre 1936-XIV, anche se aventi caratteristiche e diritti diversi, purché di uguale valore nominale.

Qualora alla data dell'accertamento non sia stato ancora definito il valore delle azioni possedute da detrarsi a norma del presente articolo, la detrazione stessa sarà conteggiata in via provvisoria, salvo conguaglio definitivo.

Nell'articolo 14, comma 4º, le parole: bilancio approvato, *sono sostituite dalle seguenti:* bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV.

Nell'articolo 22, comma 1º, alla data 30 giugno 1938, è sostituita la data 30 giugno 1939.

Allo stesso articolo 22, dopo il comma 2º, è aggiunto il seguente:

Alle società che non si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1º del presente articolo i prestiti suddetti possono essere concessi fino al 50 per cento dell'ammontare delle rate di imposta.

I comma 6º, 7º e 9º dello stesso articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

Le eventuali rinnovazioni quadrimestrali, con o senza decurtazione di effetti cambiari emessi in dipendenza delle operazioni di cui ai precedenti comma, non possono protrarsi oltre il 1942.

L'ente mutuante si sostituisce allo Stato nei privilegi stabiliti dalla vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette e si surroga altresì nel privilegio generale sui mobili spettante allo Stato a norma dell'articolo 1957 del Codice civile, limitatamente all'ammontare del prestito da esso consentito e fino ad estinzione completa del credito.

Tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito previste dal presente articolo e le relative rinnovazioni sono soggetti, in sostituzione delle imposte di registro, di bollo e surrogatorie, nonché di quelle ipotecarie, alla sola tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni

stesse. Gli effetti cambiari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire venti.

Nell'articolo 28, 1^o comma, dopo le parole: articoli 30 e 31, sono inserite le seguenti: ovvero non corrispondano l'imposta utilizzando riserve o erogando utili di bilancio.

Il comma 2^o dello stesso articolo 28 è soppresso.

Nell'articolo 30 il 1^o comma è sostituito dai seguenti:

Ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dal presente decreto le società sono autorizzate ad impiegare direttamente riserve iscritte o non iscritte nel bilancio, in esenzione queste ultime dall'imposta di ricchezza mobile.

Agli stessi fini le società sono autorizzate a distribuire riserve agli azionisti in esenzione dall'imposta progressiva straordinaria sui dividendi, richiamata al precedente articolo 29, e dalla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al Regio decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76 ».

PRESIDENTE. A questo testo è stato presentato il seguente emendamento pure concordato tra Governo e Commissione:

« All'articolo 18, 2^o comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed alle società esercenti pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui al testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, anche se aventi un capitale nominale inferiore al limite predetto ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico così modificato s'intende approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero. *(Stampato n. 2030-A).*

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Manifestazione di omaggio alle Loro Maestà Reali e Imperiali.

PRESIDENTE. *(Sorge in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano).*

Camerati!

Con la seduta di oggi l'ordine del giorno è esaurito, e la Camera sarà convocata, come stabilisce il Calendario del Regime, il 1^o marzo XVI.

Sono certo dell'unanime vostro consenso, pregandovi di affidarmi l'incarico di esprimere alla Maestà del Re Imperatore e a Sua Maestà la Regina Imperatrice, in uno con tutti i componenti della Real Famiglia, i più fervidi e rispettosi voti augurali per le prossime feste natalizie. *(Vivissimi generali prolungati applausi).*

Nelle ricorrenze, che avvicinano tutti i cuori, si rendono più stretti e più affettuosi i vincoli che già uniscono Sovrano e popolo. *(Nuovi calorosi prolungati applausi).*

Ardisco quindi sperare che l'omaggio della Camera Fascista, la quale si considera diretta espressione del popolo *(Vivissime approvazioni)*, riuscirà gradito al Re Vittorioso, e che Gli giungerà altresì accettata questa manifestazione di attaccamento e di devozione, che reca l'impronta del nostro più alto e spontaneo sentimento. *(Vibranti generali prolungate acclamazioni che si rinnovano a più riprese al grido di: Viva Casa Savoia! Viva il Re!, e che si concludono in una intensa ovazione alla quale si associano in piedi anche i presenti nelle tribune — Il Presidente ordina il Saluto al Re! — La Camera risponde con un poderoso grido di: Viva il Re!).*

Saluto al Duce.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano*).

Camerati!

Vi invito a rivolgere il pensiero con i più calorosi voti anche al Duce (*La Camera prorompe in una entusiastica acclamazione al grido di: Viva il Duce!*), sempre teso con tutte le energie nel suo perenne gigantesco travaglio per le maggiori fortune dell'Italia fascista. (*Nuove generali fervidissime acclamazioni e grida di: Duce! Duce! che si prolungano per alcuni istanti — Il Presidente ordina il saluto al Duce e la Camera risponde a una voce: A noi! — Alla manifestazione si associa il pubblico delle tribune*).

Gradite, infine, camerati, il mio affettuoso e sincero augurio per le feste natalizie per voi e per le vostre famiglie. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Grida reiterate di: Viva il Presidente!*).

Saluto al Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Croix. Ne ha facoltà.

DEL CROIX. Signor Presidente, facendomi interprete di un sincero sentimento dell'Assemblea, vi esprimo i ringraziamenti e vi porgo l'augurio di quella che Voi avete chiamato la Camera Fascista dei Mutilati e dei Combattenti. (*Vivissimi applausi*).

Noi siamo stati particolarmente lieti, in questo breve ma attivo periodo, di vedervi con la consueta assiduità al Vostro posto di Presidente (*Vivissimi generali prolungati applausi*), e di rilevare dalla Vostra bonaria ironia, così piena di frizzante spirito toscano, che Voi siete in piena e perfetta salute. (*Nuovi calorosi applausi*).

Un giorno Voi avete ricordato che « durare » è uno dei verbi fascisti. Noi vi auguriamo di poterlo coniugare ancora a lungo, al tempo presente, al modo indicativo, ed in prima persona. (*Vivissimi applausi*).

Il Fascismo ha giustamente abolito gli auguri di Capodanno — pur conservando le relative mancie (*Ilarità*) — ma rispetta la sacra tradizione del Natale cristiano, perchè il Cattolicesimo non è soltanto la religione, ma è anche la civiltà di Roma: Aquila e Croce, Chiesa ed Impero. (*Vivissimi applausi*).

Per questo io vi prego di accogliere per Voi e per la Vostra Famiglia, gli auguri del Santo Natale. (*La Camera prorompe in un intenso prolungato applauso al grido di: Viva il Presidente! che si rinnova a parecchie*

riprese e a cui si associa il pubblico delle tribune — Nuovi applausi dalla tribuna della Stampa — I Deputati applaudendo lasciano i loro seggi e si affollano intorno al banco della Presidenza, gridando: Viva il Presidente!).

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui quattordici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, portante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere (1888).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero (1985).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo (1987).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo (1988).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati (1991).

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni (2032).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario (1970).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia (2029).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione (2045).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale (1986).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili (1906).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (2040).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (2013).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero (2030).

Dichiaro aperta la votazione
(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

(Il Presidente lascia il suo seggio — La Camera scatta in piedi e gli tributa una nuova caldissima manifestazione di affetto e di devozione che lo accompagna fino alla sua uscita dall'Aula).

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE
CARADONNA.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore. (*Stampato* n. 1998-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (*Stampato* n. 2036-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare (*Stampato* n. 2041-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192,923,000 per nuove costruzioni navali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192,923,000 per nuove costruzioni navali. (*Stampato* n. 2044-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192,923,000 per nuove costruzioni navali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ot-

tobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti. (*Stampato* n. 2048-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione. (*Stampato* n. 2049-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933. (*Stampato* n. 2050-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine. (*Stampato* n. 2051-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno. (*Stampato* n. 2054-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 mag-

gio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo. (*Stampato* n. 1917-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura, nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, con la seguente modificazione:

Al comma 2° dell'articolo 3 è sostituito il seguente:

Dopo l'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge il reclutamento nel gruppo A ha luogo col grado 10° per i posti messi a concorso fra candidati forniti di laurea in ingegneria, in medicina, in scienze agrarie e in scienze fisiche e chimiche, e dal grado 11° per i posti messi a concorso fra candidati muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economico-commerciali, o in scienze politiche, salvo la osservanza degli articoli 9 e 17 del Regio decreto 11 novembre 1933, n. 2395 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali. (*Stampato* numero 2046-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta. (*Stampato* n. 2047-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto

1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato. (*Stampato* n. 2028-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario* legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, con l'aggiunta del seguente articolo, che sarà intercalato tra il 4° e il 5°, spostando di conseguenza la numerazione dell'articolo attualmente contrassegnato col n. 5:

« Art. 5. — Le disposizioni contenute nel « presente Regio decreto-legge non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di « competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato* n. 2042-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria. (*Stampato* n. 2052-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (*Stampato* n. 2056-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume. (*Stampato* n. 2057-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937 Anno XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane. (*Stampato* n. 2058-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione per acclamazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani (*Stampato* n. 2053-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, che autorizza la Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la Signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Masetti. Ne ha facoltà.

MASETTI. Per i motivi così nobilmente espressi dalla relazione ministeriale e dalla Commissione permanente, mi onoro proporre alla Camera di approvare questo disegno di legge per acclamazione. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge è approvato per acclamazione. Sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di Corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli. (*Stampato* n. 2055-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna. (*Stampato* n. 2060-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione. (*Stampato* n. 1870-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state dettate le relative norme di attuazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico 14 settembre 1931, nu-

mero 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine. (*Stampato* n. 2037-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico per la Finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, ed al Regio decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nella lettera b) dopo la tabella è aggiunto il seguente comma:

« Per i valori locativi immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della categoria precedente, la maggiore imposta dovuta per effetto dell'aliquota propria della loro categoria non può assorbire più di un terzo della differenza tra il valore locativo accertato e quello massimo della categoria precedente ».

nella lettera c), secondo comma, dopo le parole: sia stata tenuta, sono inserite le parole: a disposizione.

nella lettera i) il numero 8 è sostituito dal seguente:

8º) I convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle provincie dai comuni, dal Partito Nazionale Fascista o da enti pubblici di assistenza; ovvero istituti, senza scopo di lucro, da imprese o ditte private iscritte alle associazioni sindacali.

nella lettera l) il 2º, 3º e 4º comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati, l'imposta è dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso è ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata ».

« L'imposta è applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere negli alberghi e nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di

mese o per periodi superiori, quando non risultino assoggettati nel comune alla imposta di soggiorno ».

« Anche in tale caso l'imposta è però dovuta dall'esercente che è ammesso ad esercitare la rivalsa come al precedente primo comma ».

nella lettera m) l'articolo 110-quater (abbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio) è *sostituito dal seguente:*

« L'abbandono di una o più abitazioni dà diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purchè sia denunciato entro tre mesi ».

Le lettere o), p) e q) sono sostituite dalle seguenti:

o) Il 2° comma dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

Alla imposta di cui al precedente comma è da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo articolo 136.

L'iscrizione nei ruoli della imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori di cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata.

p) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

L'imposta è annuale e non è consentito alcuno sgravio nel corso dell'anno neppure nel caso di morte del cane.

L'imposta è però ridotta alla metà se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del 2° semestre dell'anno.

L'acquisto di un cane, già assoggettato alla imposta, e la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria non danno luogo a nuova imposizione.

g) l'articolo 136 è modificato come segue:

I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della piastrina prescritta da applicarsi al collare. La piastrina è consegnata dall'Ufficio comunale all'atto della denuncia di cui all'articolo 134. I possessori e detentori di cani già iscritti a ruolo devono curare il ritiro — presso l'Ufficio predetto — della piastrina per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ogni anno.

Le caratteristiche ed il costo delle piastrine, che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto

con quello dell'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno, per l'esercizio successivo.

Alla vendita abusiva e alla contraffazione delle piastrine è applicabile il disposto dell'articolo 223.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 3.

Dopo il comma inserito con Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 929, fra il primo e il secondo dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora per necessità inderogabili dei servizi pubblici, le provincie suddette debbano eccedere le aliquote massime suindicate, entro i limiti normali di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, il Ministro dell'interno può, in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze sia fatto con rapporto proporzionale fra l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati diverso da quello prescritto dal 1° comma dell'articolo 3 del suddetto Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737 ».

L'articolo 3 diventa 4.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2 milioni a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2,000,000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso. (*Stampato* n. 2059-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2,000,000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore. (1998)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (2036)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-Anno XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare. (2041)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192,923,000 per nuove costruzioni navali. (2044)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui viene estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti. (2048)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione. (2049).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di

benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933. (2050)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine. (2051).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno. (2054).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo. (1917)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali. (2046)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta. (2047)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo infine, alla votazione segreta sugli ultimi dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato (2028).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio

decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (2042).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria (2052).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra (2056).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di Fiume. (2057).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (2058).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscriversi come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani (2053).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli. (2055)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna. (2060)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione. (1870)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico 14 set-

tembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine. (2037)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2 milioni a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso. (2059)

Dichiaro aperta la votazione

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati presentati alla Presidenza alcuni disegni di legge. Se ne dia lettura.

MARCHI, Segretario, legge:

dall'onorevole Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di spedizione e di distribuzione del sale. (2061)

dall'onorevole Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di lire 4,200,000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935; (2062)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili. (2063)

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, por-

tante provvedimenti a favore delle industrie alberghiere: (1888)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero: (1985)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo: (1987)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo: (1988)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	318
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati: (1991)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	319
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV,

n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni: (2032)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	320
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario: (1970)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	320
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia: (2029)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	320
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione: (2045)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, contenente modificazioni alla legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320, relativa a provvidenze a favore della industria cinematografica nazionale: (1986)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili: (1906)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari: (2040)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni: (2013)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero: (2030)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Belevi — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di

Carnisio — Biagi — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo.

Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Corni — Costamagna — Cristini — Cro.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Marzo — Dolfin — Donzelli — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Landò — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucenini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Catalano:

Diaz — Donegani.

Guidi.

Miori — Motta.

Parodi — Pennavaria — Proserpio.

Sono ammalati:

Baccarini — Bianchini — Bonfatti — Buttafocchi.

Colombati.

Donella.

Foschini.

Gorini.

Mendini.

Ridolfi.

Urso.

Assenti per ufficio pubblico:

Alberici.

Barbiellini Amidei — Basile.

Coceani — Coselschi.

De Carli Felice — Di Giacomo.

Fassini — Fossa Davide.

Moncada di Paternò.

Puppini.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore: (1998)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	320
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali: (2036)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	317
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-Anno XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare: (2041)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	318
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192,923,000 per nuove costruzioni navali: (2044)

Presenti e votanti.	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	320
Voti contrari	—

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui viene estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti: (2048)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 318
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione: (2049)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 318
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933: (2050)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 317
Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine: (2051)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 317
Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verifi-

catesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno: (2054)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 317
Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo: (1917)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 318
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali: (2046)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 317
Voti contrari 3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta: (2047)

Presenti e votanti 320
Maggioranza 161
Voti favorevoli 318
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Belelli — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo.

Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Gingolani — Clavenzani — Cocca — Corni — Costamagna — Cristini — Cro.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Collibus — Deffenu — De Francischi — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Marzo — Dolfin — Donzelli — Durini. Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi —

Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Catalano.

Diaz — Donegani.

Guidi.

Miori — Motta.

Parodi — Pennavaria — Proserpio.

Sono ammalati:

Baccarini — Bianchini — Bonfatti — Buttafochi.

Colombati.

Donella.

Foschini.

Gorini.

Mendini.

Ridolfi.

Urso.

Assenti per ufficio pubblico:

Alberici.
 Barbiellini Amidei — Basile.
 Coceani — Coselschi.
 De Carli Felice — Di Giacomo.
 Fassini — Fossa Davide.
 Moncada di Paternò.
 Puppini.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato: (2028)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 319
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indispensabili provvedimenti, e convalidazione del Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 1866, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (2042)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 319
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria: (2052)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 319
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla siste-

mazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra: (2056)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 319
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di Fiume: (2057)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 318
 Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane: (2058)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 318
 Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Bologna, ad iscriversi come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani: (2053)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 319
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli: (2055)

Presenti e votanti 319
 Maggioranza 160
 Voti favorevoli 319
 Voti contrari —

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna: (2060)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Foti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione: (1870)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine: (2037)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2 milioni a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso (2059)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli —

Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barni — Begnotti — Belelli — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bruchi — Bruni — Buronzo.

Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Cassilli — Castellino — Ceci — Cempini Mezzuoli — Chiarelli — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Corni — Costamagna — Cristini — Cro.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Marzo — Dolfin — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mazzucotelli — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Mar-

tino — Milani — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Catalano.

Diaz — Donegani.

Guidi.

Miori — Motta.

Parodi — Pennavaria — Proserpio.

Sono ammalati:

Baccarini — Bianchini — Bonfatti — Buttafochi.

Colombati.

Donella.

Foschini.

Gorini.

Mendini.

Ridolfi.

Urso.

Assenti per ufficio pubblico:

Alberici.

Barbiellini Amidei — Basile.

Coceani — Coselschi.

De Carli Felice — Di Giacomo.

Fassini — Fossa Davide.

Moncada di Paternò.

Puppini.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta, e la Camera sarà convocata a domicilio alla data stabilita dal Calendario del Regime.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

